



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione dello schema di protocollo multidisciplinare e inter istituzionale d'intesa per l'adozione di interventi coordinati nella gestione dei maltrattamenti e dell'abuso all'infanzia e la protezione e la tutela dei bambini e adolescenti che ne sono vittime.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di approvare lo schema di protocollo multidisciplinare e inter istituzionale d'intesa per l'adozione di interventi coordinati nella gestione dei maltrattamenti e dell'abuso all'infanzia e la protezione e la tutela dei bambini e adolescenti che ne sono vittime;
- Di dare mandato al Presidente o suo delegato di procedere alla sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Lisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, in particolare gli artt. 3, 12,13, 19, 20, 27, 34, 39, 40;
- La Convenzione del Consiglio d'Europa (Lanzarote, 25 ottobre 2007) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ratificata dall'Italia con la legge n. 172 del 1 ottobre 2012;
- Legge 184/83: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e ss.mm.ii.;
- Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- LR 20/2002: "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi residenziale";
- DGR n. 865 del 11/06/2012 e ss.mm.ii.: "Interventi a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia";
- LR 32/2014: "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia".

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha proposto alla Regione e a tutti i soggetti che, a vario titolo, sono impegnati nel contrasto al fenomeno della violenza e negli interventi di promozione e protezione dei diritti dei minori vittimizzati, la stipula di un protocollo di intesa per la messa in atto di una strategia coordinata di interventi attuati in un contesto di rete interprofessionale ed inter istituzionale.

Tale protocollo è frutto di un lavoro di carattere tecnico che ha visto il confronto e la elaborazione dei diversi punti di vista sulle rappresentazioni del problema, sui modelli organizzativi in atto, sulle criticità presenti e sulle conseguenti soluzioni da adottare.

Affinché il testo potesse costituire, sulla base delle competenze e degli obblighi professionali di tutti gli operatori, la garanzia di percorsi operativi e progettuali integrati ed omogenei su tutto il territorio regionale, è stato a lungo discusso ed elaborato in un tavolo di lavoro che ha visto la presenza della Regione Marche, di rappresentanti delle Autorità Giudiziarie, dei Servizi Sanitari e Sociali territoriali, dell'Ufficio Scolastico regionale, del Garante Regionale dell'Infanzia, degli Ordini professionali, del Coordinamento della Comunità di accoglienza per Minori e delle Associazioni di Famiglie affidatarie.

La Regione, a sua volta, ha condiviso il protocollo con i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali, i quali hanno fornito il loro importante contributo per rendere applicabile l'accordo sui rispettivi livelli territoriali.

Il lavoro del tavolo tecnico sopra descritto è stato propedeutico al successivo coinvolgimento del livello politico, che sarà chiamato alla sottoscrizione del protocollo onde garantirne l'applicazione su tutto il territorio regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla luce di questo percorso, pertanto, si ritiene di dover pervenire alla stipula di questo protocollo. Si rende pertanto necessaria da parte della Giunta Regionale, l'approvazione di apposito schema - di cui all'allegato A).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Beatrice Carletti)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

**PROTOCOLLO MULTIDISCIPLINARE E INTERISTITUZIONALE D'INTESA
PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI COORDINATI
NELLA GESTIONE DEI MALTRATTAMENTI E DELL'ABUSO
ALL'INFANZIA E LA PROTEZIONE E LA TUTELA
DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CHE NE SONO VITTIME**

TRA

Tribunale per i Minorenni delle Marche, Corte di Appello, Procura Generale, Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunali Ordinari e Procure presso i Tribunali Ordinari, Servizi Sociali della Giustizia minorile, Regione Marche, ANCI, Azienda Sanitaria Regionale Unica delle Marche, Azienda Ospedaliera Marche Nord, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Torrette – Salesi, Ordini dei medici, Ufficio Regionale Scolastico, Ordini degli Avvocati, Camera Minorile Picena, Camera Minorile della Marca, Ordine degli Psicologi delle Marche, Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, Coordinamento delle Comunità di Accoglienza per i Minori della Regione Marche, le associazioni delle famiglie affidatarie, Garante Regionale dell'Infanzia, le Forze dell'Ordine

Richiamati

- La normativa nazionale e regionale in materia di maltrattamento e abuso nei confronti dei minori e di modalità di erogazione dei servizi sociali e sanitari, in forma integrata e di tutte le attività conseguenti alle decisioni prese per la tutela
- La Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, in particolare gli artt.3, 12, 13, 19, 20, 27, 34, 39, 40;
- La Convenzione del Consiglio d'Europa (Lanzarote il 25 ottobre 2007) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ratificata dall'Italia con la legge n. 172 del 1 ottobre 2012,

Considerando

Necessaria una risposta integrata ed una strategia coordinata negli interventi di protezione e cura dei minori supposte vittime e/o testimoni di violenza, maltrattamenti e abusi in un contesto di rete interprofessionale e interistituzionale

Condividendo la necessità di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Porre in essere azioni sinergiche tra i soggetti firmatari che a vario titolo sono impegnati nel contrasto al fenomeno della violenza, nel rafforzamento degli interventi di promozione e nella protezione dei diritti dei minori vittimizzati
2. Favorire modalità stabili di confronto e di raccordo inter istituzionale, volte a garantire percorsi operativi e progettuali integrati ed omogenei sul territorio;
3. Concordare gli orientamenti per le Autorità Giudiziarie e le Forze dell'ordine gli operatori dei Servizi Sanitari, sociali, scolastici ed educativi per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati,
4. Promuovere, tenendo conto del ruolo istituzionale e degli accordi tra Enti già normati a livello nazionale e regionale con leggi e normative – così da normativa riportata in appendice- che ne individuano chiaramente competenze, funzioni, referenze e ruoli, una rete istituzionale di competenze e responsabilità, altamente specializzato in materia di violenza, maltrattamento e abuso sessuale che:
 - a) offra criteri e indicatori utili a favorire una rilevazione più organizzata e puntuale dei dati e delle informazioni (personali, familiari e ambientali) che possono qualificare una situazione di rischio e di pregiudizio ai danni di un soggetto minorenni, ed evitare false segnalazioni o falsi positivi;
 - b) gestisca correttamente le informazioni degli operatori, pubblici o privati, o privati cittadini che sono a contatto con il bambino in condizione di presunto od accertato disagio

Tenuto conto che

Le funzioni fondamentali del sistema di prevenzione e tutela sui bambini e sugli adolescenti dalla violenza sono:

1. La Prevenzione primaria;
2. La Rilevazione;
3. La Segnalazione/Denuncia;
4. La Protezione
5. La Vigilanza
6. La Valutazione sanitaria e sociale
7. Il Trattamento

e che tali funzioni sono collegate tra loro da un ordine logico e temporale e che sono interdipendenti, giacché errori e carenze nell'esercizio di una di esse tendono a ripercuotersi sul grado di efficacia delle altre.

Le parti in premessa, nell'ambito delle proprie competenze - anche al fine di promuovere una cultura dell'infanzia fondata sul riconoscimento del bambino come soggetto di diritti e a valorizzare le risorse familiari e sociali nei contesti di vita "normali" per creare benessere e ostacolare l'insorgenza di maltrattamenti - convengono di redigere un protocollo d'intesa frutto di confronto ed elaborazione dei diversi "punti di vista" sulle rappresentazioni del problema, sui modelli organizzativi in atto, sulle criticità presenti, sulle soluzioni da adottare, e di sottoscrivere il suddetto protocollo al fine di :

- a) Favorire la prevenzione primaria e contrastare l'emergere dei fenomeni di violenza, maltrattamento e abuso nei confronti dei minori;
- b) Assicurare la tempestiva e corretta individuazione e la presa in carico precoce ed integrata dei minori attraverso gli strumenti di tutela più opportuni;
- c) Armonizzare gli interventi assistenziali ed i procedimenti diagnostici e terapeutici;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- d) Integrare le attività tra operatori di ambiti diversi tenendo conto dei ruoli istituzionali già regolati dalla normativa vigente;
- e) Individuare ed ottimizzare le risorse specifiche dei servizi pubblici e privati;

ART.1 I DESTINATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

I destinatari del presente protocollo sono tutti i responsabili degli Enti e delle Istituzioni firmatarie, più in generale, gli operatori dei suddetti enti e che a vario titolo lavorano a contatto con bambini, adolescenti e famiglie, e aventi specifici obblighi e competenze in materia di promozione del benessere, nonché di protezione, cura e tutela e di contrasto a tutte le forme di violenza, maltrattamento e abuso.

ART.2 LE SITUAZIONI OGGETTO DI ATTENZIONE

Il presente protocollo di intesa ha come oggetto la gestione di ogni situazione di maltrattamento, violenza anche assistita, e abuso all'infanzia e all'adolescenza e si pone l'obiettivo di garantire l'offerta di un appropriato intervento di tutela e cura sia delle vittime che del contesto familiare nonché di proporre un intervento di cura a coloro che agiscono il maltrattamento

ART.3 LAVORO SPECIALISTICO E COORDINATO IN EQUIPE

Le parti firmatarie condividono e si impegnano a promuovere un approccio e una modalità di lavoro multidisciplinare ed interistituzionale tra tutti i servizi, tenendo conto dei ruoli e delle funzioni di ciascun ente, attraverso professionisti dotati di specifiche competenze funzionali in materia di tutela minorile e promozione del benessere psicofisico e sociale dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, prevedendo la formazione di gruppi interdisciplinari specializzati.

ART.4 LA RILEVAZIONE

Per rilevazione si intende il percorso di approfondimento che trae spunto da osservazioni compiute nell'ambito della loro funzione istituzionale da professionisti (Giudici, Forze dell'Ordine, assistenti sociali, psicologi, insegnanti, medici, avvocati, educatori...) preoccupati dall'emergere di comportamenti di disagio e sofferenza vissuti da un minore.

E' importante considerare che il fenomeno della violenza, del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia si configura spesso come sommerso e negato, non affrontabile tramite una spontanea richiesta di aiuto e che per essere individuato richiede preparazione, cautela e tempestività.

Le parti firmatarie si impegnano affinché:

- i propri operatori siano adeguatamente formati in materia di violenza maltrattamento e abuso sessuale anche per quelle situazioni che frequentemente si presentano in modo "mascherato" e quindi difficilmente individuabili;

GLI OBIETTIVI PRIORITARI della rilevazione sono:

- Approfondire la riflessione sull'individuazione dei segnali fisici, psicologici e comportamentali che possono rimandare ad una situazione di danno potenziale o attuale, considerando le diverse forme in cui si esprime la violenza sui minori;
- Permettere l'interruzione di violenze in atto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Facilitare l'attivazione di interventi socioassistenziali, educativi e sanitari di sostegno a favore dei nuclei familiari a rischio.

LA RILEVAZIONE viene effettuata a due livelli:

- un livello primario in cui i minori vengono incontrati nella "normalità" per bisogni generali legati alla loro crescita: scuola e altre agenzie educative pubbliche e private (inclusi gli asili nido); centri di socialità territoriale (es. centri educativi, parrocchie, ecc.); pediatri e medici di base, consultori familiari, ospedali (pronto soccorso, pediatria, ginecologia);
- un livello secondario di soggetti istituzionali che incontrano bambini o famiglie già portatori di una richiesta di aiuto a carattere socio-assistenziale o educativo: servizi sociali territoriali; servizi sociali della giustizia minorile; neuropsichiatria infantile; consultori familiari; servizi educativi domiciliari; operatori e servizi sanitari di libera professione; comunità di tipo familiare; forze dell'ordine.

E' importante che venga attivata una "funzione di ascolto" dei segnali di disagio nelle condotte di un bambino, funzione che richiede una grande competenza nella gestione delle emozioni da parte degli operatori

Nel valutare le caratteristiche formali della rilevazione è importante registrare ed escludere ogni possibile errore umano, professionale e non, che possa essere alla base di erronee ed arbitrarie interpretazioni di dati o fatti non sufficientemente circostanziati, evitando ogni inferenza arbitraria e riportando fedelmente quanto appreso. Inoltre è consigliabile ricercare informazioni correlate come ad esempio la refertazione medica di eventuali segni e/o sintomi post-traumatici significativi registrati nell'immediatezza dei fatti. Questo può, talvolta, rivelarsi importante in quanto il successivo esame testimoniale può avvenire anche dopo molti mesi dall'accaduto.

ART.5 SEGNALAZIONE/DENUNCIA

La segnalazione/denuncia si attua quando i segnali raccolti nella fase di rilevazione fanno ritenere che il minore sia in una situazione di pregiudizio a causa di comportamenti attivi od omissivi, messi in atto dai datori di cure o da altri soggetti adulti o minori.

Gli OBIETTIVI della segnalazione/denuncia sono:

- Tutelare il minore a rischio e/o vittima di violenze;
- Avviare un procedimento civile e amministrativo di accertamento e valutazione del rischio e del danno cui è esposto il minore;
- Avviare un procedimento civile relativo alla responsabilità genitoriale, se del caso;
- Rimuovere condizioni di pregiudizio;
- Adottare misure di protezione e interdittive, se necessario;
- Avviare il procedimento penale di accertamento delle responsabilità del presunto autore di reato.
- Instaurare un contesto di sicurezza fisica e mentale per il minore affinché gli interventi di valutazione e cura possano essere realizzati, favorendo la continuità delle relazioni affettive già in essere.
- Affrontare le negazioni di responsabilità che caratterizzano il funzionamento del genitore pregiudizievole, maltrattante o abusante.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I DESTINATARI della segnalazione/denuncia sono:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per quanto di specifica competenza in relazione all'apertura di procedimenti a tutela del minore e per attivare misure di protezione.

Gli autori della segnalazione/denuncia effettuata sono :

- **Gli operatori dei servizi sociali:** raccolgono segnalazioni da terzi (scuola, vicini, familiari, operatori di altri servizi, ecc.), se del caso approfondiscono le informazioni raccolte e, innanzi all'ipotesi di situazioni che si configurino come grave pregiudizio psico-fisico e/o reato procedibile d'ufficio, trasmettono immediatamente segnalazione/denuncia alla A.G. competente, in quanto sono tenuti agli obblighi che derivano loro in qualità di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.);
- **Gli operatori scolastici:** adempiono all'obbligo di segnalazione/denuncia informando gli uffici della Procura della Repubblica minorile per segnalare situazioni di trascuratezza o abbandono e Procura ordinaria per sospetti di maltrattamenti e/o abuso sessuale, si raccomanda inoltre che la scuola coinvolga i servizi territoriali nelle situazioni di disagio o di forte preoccupazione;
- **Operatori del servizio sanitario:** è indispensabile che gli operatori sanitari territoriali ed ospedalieri segnalino sia al competente Servizio Sociale territoriale nel caso di 403 cc e all'Autorità Giudiziaria le situazioni di grave pregiudizio psicofisico e quelle che si configurano come reati procedibili d'ufficio e, quando gli operatori sanitari hanno notizie di reati procedibili d'ufficio, essi sono tenuti a redigere un referto, che assolve al dovere degli esercenti una professione sanitaria di contribuire alla ricostruzione delle prove e dare avvio a misure di accertamento penale.

ART. 6 COINVOLGIMENTO DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE E DELLE ALTRE ISTITUZIONI

Si richiama preliminarmente il Protocollo siglato nel 2011 tra Procura e Tribunale per i Minorenni.

--La nuova formulazione dell'art. 609 decies c.p. prevede oggi che, nei casi in cui i reati, specificamente indicati nel 1° c., siano commessi in danno di minorenni o qualora si proceda per il delitto di cui agli artt. 609 quater, 572 e 612 bis c.p., commessi ai danni di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il Procuratore della Repubblica procedente ne dà notizia direttamente al Tribunale per i Minorenni. Qualora tale comunicazione riguardi taluni dei delitti previsti negli articoli 572, 609 ter e 612 bis, questa si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155, nonché 330 e 333 c.c..

Se ne deduce, confortati anche dalla disposizione normativa di cui all'art. 336 2° c. c.c., che tale ultima Autorità possa provvedere di ufficio all'adozione di tutti i procedimenti a tutela del minore coinvolto, nel massimo rispetto delle esigenze di segretezza e di speditezza delle indagini in corso e previo eventuale concerto con la Procura procedente, e ferma, altresì, la necessità di darne notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni, nell'ambito della sua specifica competenza, procederà doverosamente all'ascolto del minore (maggiore di anni 12 se capace di discernimento e se non contrario al suo interesse; soltanto se necessario nei casi di minori infra-dodicesimi) avvalendosi della componente esperta e previamente coordinandosi con la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e con il GIP, nel pieno rispetto del protocollo del 2001 n. 417 da intendersi qui richiamato per quanto compatibile; in modo da assicurare il corretto temperamento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'esigenza di segretezza delle indagini e di preservare l'acquisizione di elementi di prova da un lato con quella di evitare di sottoporre il minore a duplici ascolti non funzionali alla sua tutela dall'altro;

In ogni caso al minore, vittima dei reati di cui sopra, è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali (art. 609 4° c.).

--Si sottolinea l'opportunità che le comunicazioni di cui all'art. 282 quater c.p.p., relativa alla sottoposizione dell'imputato al programma di prevenzione della violenza, quelle di cui all'art. 299 c.p.p., l'avviso di cui all'art. 408, c. 3 bis c.p.p., il provvedimento di allontanamento adottato ex art. 384 bis c.p.p., allorquando si tratta di genitore di persone minorenni, vadano dati tempestivamente anche al T.M. anche al fine di concordare le modalità più opportune nell'interesse primario del minore eventualmente convivente.

I Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e i servizi istituiti dagli enti locali competenti verranno attivati dal Tribunale per i Minorenni, se già non interessati da altre istituzioni, sia per l'assistenza al minore, sia per l'acquisizione delle informazioni necessarie o utili ai fini delle decisioni da adottare, sia per l'esecuzione dei provvedimenti.

In ogni caso lo scambio di informazioni tra l'A.G. minori e quella ordinaria prosegue nel tempo, con la trasmissione di copia dei provvedimenti significativi in materia di libertà personale dell'abusante e delle sentenze al termine di ogni fase processuale, al fine di consentire all'A.G. minorile di verificare nel tempo il reale contesto di vita del minore e l'eventualità di nuove esigenze di protezione.

ART.7 RISERVATEZZA

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ha ricevuto la segnalazione ha l'obbligo di mantenere il più stretto riserbo sui fatti inerenti all'ipotesi di reato di cui fosse venuto a conoscenza, non diffondendo alcuna notizia se non per quanto imposto dagli artt. 331 e 334¹ del c.p.p. In particolare, i predetti hanno l'obbligo di non riferire notizie riguardanti l'ipotesi di reato a terzi senza previa autorizzazione della Procura competente, deputata nel caso specifico a stabilire quali atti dovranno restare coperti dal segreto istruttorio.

Qualora la notizia provenisse da privati, dovrà essere raccomandato a tutte le persone informate sui fatti di non diffondere, a loro volta, fuori dai casi stabiliti dalla legge, notizie circa i fatti di cui sono venuti a conoscenza, al fine di preservare, da un lato, la segretezza investigativa e, dall'altro, l'incolumità del minore.

ART.8 ACCOMPAGNAMENTO GIUDIZIARIO DEL MINORE

Il bambino coinvolto nei procedimenti giudiziari di tutela minorile e/o penali in quanto vittima, ha il diritto di:

- essere trattato con rispetto e dignità nel procedimento giudiziario di natura penale. ;
- di essere informato direttamente o tramite propri rappresentanti legali (genitore o curatore speciale) e con le modalità più adeguate al suo livello di maturità e grado di discernimento, sul significato e gli obiettivi dei procedimenti nei quali è coinvolto;
- di essere considerato e trattato come un minore e non come un "mini-adulto";
- Poiché l'incapacità di rispondere adeguatamente ai bisogni del minore-vittima può condurre a gravi danni sullo sviluppo fisiologico, mentale e psicologico dello stesso ed avere un eventuale effetto negativamente deterrente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

su future denunce di reato, gli Enti firmatari del presente protocollo, per quanto di loro competenza, si impegnano affinché:

- Il procedimento giudiziario non costituisca un'ulteriore vittimizzazione del minore;
- Il minore ottenga un adeguato ascolto in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione del minore dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale;
- L'audizione del minore si svolga in forma protetta mediante l'utilizzo di locali che consentano di evitare ogni contatto con l'indagato e/o con l'autore dell'abuso;
- L'ascolto del minore sia svolto quanto prima possibile e condotto da personale esperto nella materia;
- Sia, possibilmente, sempre la stessa persona ad ascoltare il minore anche se in fasi processuali diverse;
- Il minore vittima di abusi non dovrebbe mai essere direttamente sentito dalla P.G. ma l'ascolto dovrebbe essere condotto direttamente dal P.M. (salvo ragioni di urgenza che impongano di agire nell'immediatezza per acquisire informazioni e notizie e salva la necessità di distinguere caso per caso in relazione al reato di cui è vittima il minore e all'età del minore); l'ascolto dovrà essere condotto, comunque, preferibilmente alla presenza di un esperto, allorquando non si ravvisino immediatamente gli estremi per rinviare l'attività alla sede privilegiata dell'incidente probatorio, oppure non lo consentano i tempi di attesa, connessi alle indagini;
- Il minore ottenga assistenza affettiva, psicologica e sociale in ogni stato e grado del procedimento penale come previsto dall'art. 609 decies, attraverso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi istituiti dagli enti locali e ogni altra risorsa di assistenza esistente a livello locale;
- Sia verificata l'opportunità di nominare un curatore speciale ex artt. 77² e 338³ c.p.p. 78, 79 ed 80⁴ c.p.c. ove si rilevi conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ed affinché si possa procedere alla nomina di un legale che ne assicuri la costituzione di parte civile nel procedimento penale o proceda alla sua assistenza nei procedimenti *de potestate* e adottabilità;

ART. 9 LA PROTEZIONE

La protezione/tutela va realizzata coinvolgendo le autorità competenti, come sopra già illustrato, utilizzando gli strumenti ed assumendo le iniziative che proteggano il bambino dalla reiterazione dell'abuso e da pressioni psicologiche che possano comprometterne le dichiarazioni.

Solo dopo attenta valutazione delle risorse disponibili e degli indici di rischio presenti, sollecitare eventualmente l'allontanamento del minore dalla famiglia ed il suo ingresso in comunità, (strutture dotate delle necessarie risorse professionali ed umane) o, in alternativa, disporre l'allontanamento del presunto abusante qualora gli altri membri della famiglia risultino sufficientemente protettivi.

2

¹ Codice di Procedura Civile, Libro I, Titolo V: Parte civile, responsabile civile e civilmente responsabile per la pena pecuniaria

3

¹ Codice di Procedura penale, Titolo II – Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione Capo I – Dei delitti pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

4

¹ Codice di Procedura Civile, Libro I, Titolo III, Capo I: delle parti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presa in carico del minore vittima di maltrattamenti ed abusi inizia quando gli viene assicurato un "contesto di protezione" all'interno del quale si possano attivare i necessari interventi di sostegno e cura.

Il contesto ideale di presa in carico dovrebbe essere l'équipe integrata e specializzata (vedi art. 16).

Tali interventi devono essere strettamente connessi ai tempi evolutivi e ai bisogni del minore. L'obiettivo fondamentale delle azioni protettive è quello di permettere al bambino di vivere in un ambiente sicuro, posto al riparo dall'esposizione a situazioni di rischio e al ripetersi di esperienze traumatiche che danneggiano il suo sviluppo psicofisico e sociale.

A tal fine, le azioni protettive non devono solamente essere orientate alla protezione fisica - impedire il comportamento maltrattante - ma anche alla protezione mentale - impedire comportamenti stigmatizzanti e colpevolizzanti, nonché pressioni psicologiche nei confronti del minore - e devono, altresì, essere in grado di assicurargli sostegno psicologico e la possibilità di fare esperienze relazionali ed emotive "riparative" e correttive della distorsione prodotta dal trauma del maltrattamenti e degli abusi subiti. L'accezione di protezione in senso mentale vuole sottolineare anche l'importanza che durante tutto il percorso il bambino sia messo in condizione di comprendere ciò che accade e di esprimere i propri bisogni.

Nell'individuazione di azioni protettive, verranno considerati da parte degli enti firmatari i seguenti aspetti di cooperazione e sinergia tra i diversi servizi:

- I rischi di produrre delicate condizioni di "vittimizzazione secondaria" nel minore vittima di maltrattamento,
- La necessità di connettere in modo coordinato atti ed interventi giudiziari con la presa in carico psicosociale; ricordo che è spesso di complessa gestione in relazione al conflitto di interesse tra bisogni del minore e salvaguardia delle relazioni familiari che inevitabilmente queste situazioni producono.

ART.10 VALUTAZIONE SANITARIA E SOCIALE

Si condivide la necessità che ogni singolo caso sia gestito in équipe integrata multiprofessionale e, se del caso, interistituzionale.

Posto che gli OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA VALUTAZIONE sono:

- definire e circoscrivere le caratteristiche della sofferenza del bambino vittima di violenza intra o extrafamiliare
- raccogliere informazioni e dati utili a scegliere le misure di tutela più idonee che i servizi e la magistratura sono tenuti ad adottare nei termini di legge;
- definire la diagnosi e le ipotesi prognostiche rispetto al bambino e alle figure parentali;
- elaborare un progetto di trattamento e recupero psicosociale;

nella gestione dei casi nel corso del tempo, è indispensabile prevedere riunioni periodiche in équipe per il monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti

Si raccomanda inoltre che la fase diagnostica preveda una diagnosi integrata:

- medica;
- psicologica
- sociale.

ART. 11 IL TRATTAMENTO

Il trattamento si attua attraverso l'elaborazione di un progetto integrato sociale, psicologico, medico ed educativo ed è successivo alla fase di valutazione e diagnosi. E' importante che esso sia rivolto al minore e al suo nucleo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

familiare tenendo ben distinti i casi in cui residua un genitore tutelante, da quello in cui il genitore residuo sia anch'esso vittima di condotte abusanti, da quello in cui siano entrambi responsabili di condotte abusanti reciproche, ovvero in danno diretto del minore.

ART.12 ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO

La validazione della testimonianza del minore è disposta dall'Autorità Giudiziaria ed è richiesta nell'ambito del procedimento giudiziario penale. Questa attività valutativa è volta a verificare la compatibilità tra i fatti segnalati e lo stato del minore, nonché la capacità dello stesso di rendere testimonianza e la sua attendibilità.

Si raccomanda che tutti i professionisti coinvolti prestino attenzione ad evitare o limitare per quanto possibile la sovrapposizione tra gli interventi valutativi e gli interventi predisposti dall'Autorità Giudiziaria civile e penale (audizione del minore da parte dell'Autorità Giudiziaria in fase istruttoria, CTU predisposte dal tribunale per i Minorenni, dal Pubblico Ministero o dal Giudice per le indagini preliminari sul procedimento giudiziario penale). Esiste, infatti, il rischio quando non si costruisce la rete tra i diversi operatori che a vario titolo sono implicati nel caso del minore in oggetto di effetti iatrogeni e di vittimizzazione istituzionale sul bambino, quale conseguenza della sua esposizione a ripetuti ascolti e osservazioni diagnostiche.

ART. 13 TUTELA DEGLI OPERATORI

Gli Enti di appartenenza si impegnano ad assicurare il sostegno e la consulenza legale agli operatori che si occupano direttamente dei casi di abuso e maltrattamento ai danni dei minori, costituendosi eventualmente parte civile nei procedimenti avviati su denuncia/querela dell'operatore medesimo, vittima, nell'esercizio delle sue funzioni, di minaccia/lesioni/ingiuria o altro reato da parte di un familiare del minore tutelato.

Gli operatori, nel rapporto con l'utenza, sono chiamati ad attenersi a quanto previsto dai rispettivi codici deontologici, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché dai regolamenti aziendali e degli enti in materia disciplinare.

ART. 14 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Gli Enti firmatari, ciascuno per le propria competenza, si impegnano ad assicurare e promuovere percorsi di sensibilizzazione, di formazione, di aggiornamento professionale e supervisione sui temi oggetto del presente protocollo a tutti gli operatori che lavorano a contatto con bambini, adolescenti, famiglie e adulti. La formazione potrà svolgersi su base regionale ed in modalità interistituzionale. Particolare attenzione andrà posta alla capacità di ascolto, al lavoro di equipe ed alla tutela degli operatori.

ART. 15 PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN SERVIZIO INTEGRATO SPECIALIZZATO PER LA PRESA IN CARICO DEL MINORE ABUSATO/MALTRATTATO

I rappresentanti degli Enti, delle istituzioni e degli organismi firmatari, nel prendere atto del notevole incremento delle situazioni di abuso e maltrattamento, ritengono doveroso implementare le équipe integrate specializzate, già previste dalla delibera regionale 202/98 per lo svolgimento di attività ad alta specializzazione, dal piano socio-sanitario regionale e dalla legge regionale n. 32/2014, che nel percorso di presa in carico di minorenni vittime di maltrattamenti ed abusi e delle loro famiglie, si raccorderanno con le altre risorse territoriali e di quanto prescritto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nei L.E.A. e previsto dal PSSR 2012-2014 al capitolo X punto 4 " la pianificazione delle azioni" in cui vengono riportate le prestazioni, le funzioni, i livelli di assistenza mutuati dalla normativa nazionale sull'integrazione socio-sanitaria, dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001

ART. 16 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

La parti firmatarie concordano sulla necessità di collaborare per verificare lo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa istituendo un tavolo permanente costituito da Tribunale Minorenni, Regione, Ambiti Territoriali Sociali e ASUR e Ufficio Scolastico Regionale, che si riunirà con cadenza semestrale su convocazione del Tribunale per i Minorenni presso la propria sede, che ne curerà il coordinamento anche al fine di promuovere i necessari Protocolli operativi.

ART.17 PROTOCOLLI OPERATIVI

Il Tribunale per i Minorenni, gli ambiti territoriali sociali, L'ASUR, l'Ufficio Scolastico Regionale provvederanno in tempi rapidi a realizzare e condividere un/i protocollo/i operativo/i e ad individuare un referente per ogni ente.

Appendice**Le parti firmatarie possono citare altra normativa e documentazione**

- Le linee guida in tema di abuso sui minori del gruppo di lavoro S.I.N.P.I.A. sugli abusi in età evolutiva (2007);
- Il Protocollo d'intesa fra il Procuratore Generale, il Tribunale per i Minorenni, la Procura Minori e le Procure Ordinarie delle Marche in materia di abuso sessuale sui minori del 16 febbraio 2011;
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"
- Il D.P.C.M. 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"
- L.R. n. 13 del 20.06.2003 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale "e s.m.i.
- Il Piano Socio sanitario Regionale 2011/2014
- La D.G.R.M. n. 528 del 16.04.2012 "Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012/2014- Approvazione"
- Il D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie " e successive integrazioni
- Il D.P.R. 616/1977 "Attuazione della delega di cui all'art 1 della legge 22 luglio 1975, n., 382"
- La L.R. n. 11 del 31.03.1977 " Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari"
- La Deliberazione Regionale n. 202 del 03.06.1998 " Legge 29 luglio 1975, n. 405 e legge 22 maggio 1978 n. 184. Indirizzi per l'organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private"
- La L. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali
- La L n. 405/1975 " Istituzione dei Consultori familiari"
- La L. n. 184/1983 "Disciplina dell'adozione dell'affidamento dei minori"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- La L. n. 149 del 28.03.2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile"
- La D.G.R.M. n. 865 del 11.06.2012 " Interventi a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia"
- La D.G.R. M. n.1413 del 08.10.2012 " modifiche alla D.G.R. n. 865 del 11.06.2012 Interventi a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia"
- La L.R. N 32 del 1 .2.2014 "Sistema regionale integrato de servizi sociali a tutela della persona e della famiglia"
- La L.R. 20/2002 "disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale"
- La D.G.R M . n. 110 del 23.02.2015 Piano regionale Socio Sanitario 2012-2014- Istituzione e modalità operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.Ses.)
- La D.G.R.M. n. 111 del 23.02.2015 Piano Regionale Socio Sanitario 2012-2014- Governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali
- La Dichiarazione di Consenso C.I.S.M.A.I. e le Linee guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psico sociale di tutela dei minori C.I.S.M.A.I.
- Il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva presentato dall'Osservatorio nazionale infanzia ed adolescenza in data 28 luglio 2015